

SPORTELLO_PA

Servizio di animazione e accompagnamento per il miglioramento delle performance nella gestione della spesa sui fondi europei e regionali delle pubbliche amministrazioni

CUP G73J15000320002 – CIG 9295659C77

Sistema di gestione e controllo nei programmi operativi assistiti da Fondi: Autorità, Organismi e relativi compiti e funzioni;

Maria Pia Melillo

Modulo 4

Agenda del Seminario 1

- **Sistema di gestione e controllo** nei programmi operativi assistiti da Fondi SIE:
 - Autorità;
 - Organismi e
 - relativi compiti e funzioni;
- Definizione della **pista di controllo** (brevi cenni);
- **Verifiche di gestione** (controlli di I livello): modalità di esecuzione;
- **Controlli dell'Autorità di Audit** e il principio dell'Audit Unico;



Gestione e controllo del progetto in itinere e rendicontazione finale

**Pacchetto
regolamentare
2021-2027:
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
L 231 del 30 giugno
2021**



REGOLAMENTI

- * **Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta**
- * **Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013**
- * **Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione**
- * **Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno**
- * **Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti**

Gestione e controllo del progetto in itinere e rendicontazione finale

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021

Articolo 2 Definizioni [...]

«diritto applicabile»: il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

«operazione»:

- a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

«operazione di importanza strategica»: operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;

«organismo intermedio»: un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;

Gestione e controllo del progetto in itinere e rendicontazione finale

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021

Articolo 2 Definizioni [...]

«beneficiario»:

- a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
- b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP») , l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 (38) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
- e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;

Gestione e controllo del progetto in itinere e rendicontazione finale

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021

Articolo 2 Definizioni [...]

«**destinatario finale**»: persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;

«**operatore economico**»: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

«**periodo contabile**»: il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1o luglio 2029 al 30 giugno 2030;

Gestione e controllo del progetto in itinere e rendicontazione finale

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021

Articolo 2 Definizioni [...]

«**irregolarità**»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita;

«**irregolarità sistemica**»: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

«**carezza grave**»: carenza nel funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito fondamentale tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all'allegato X oppure a due o più degli altri requisiti fondamentali sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;

Il sistema di gestione e controllo (Si.ge.co) 2021-2027



e' **disciplinato** dagli articoli da **69** a **85** del regolamento (UE) n. 2021/1060



assicura l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Il Regolamento (UE) 2021/1060, al Titolo VI delinea un **Sistema di Gestione e Controllo** più semplice e proporzionale con elevata affidabilità sui sistemi nazionali:

- **Non è prevista la Procedura di Designazione;**
- **Assenza dell'Autorità di Certificazione;**
- **Riduzione del numero delle verifiche;**
- **Principio dell'audit unico;**
- **Modalità proporzionate migliorate;**
- **Disponibilità dei documenti;**
- **Rafforzate le opzioni di costo semplificate;**
- **Finanziamento non collegato ai costi**

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Il sistema di gestione
e controllo
(Si.ge.co) 2021-2027

I principi fondamentali di riferimento

- **organizzazione, procedure e strumenti** delle Autorità dei programmi ispirati alla **semplificazione** al fine di assicurare **l'efficacia, l'efficienza, la legalità** e la **regolarità** nell'attuazione degli interventi;
- **separazione delle funzioni** tra le Autorità dei programmi e all'interno di queste.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Per un più efficace utilizzo dei fondi sono previsti:

- ✓ **il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale** sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, **mediante l'istituzione di organismi nazionali di coordinamento delle Autorita' responsabili dei programmi;**
- ✓ **l'istituzione dell'organismo nazionale di coordinamento delle Autorita' di gestione per l'attuazione dei programmi** presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- ✓ **il rafforzamento dell'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorita' di audit, istituito presso il MEF-RGS- IGRUE**, per assicurare l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorita' di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi, con particolare riferimento alla partecipazione all'audit delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione in itinere dell'efficacia delle attività di audit e dell'adeguatezza dell'organizzazione e delle risorse delle singole Autorita'.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Le Autorità dei programmi sono:

➤ **l'Autorità di gestione**

Le Autorità dei programmi **non** saranno sottoposte alla preventiva **procedura di designazione**, in quanto la stessa non è contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060

➤ **l'Autorità di audit.**

Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di programma,

- uno o piu' organismi intermedi dell'Autorità di gestione**, di cui all'art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060,
- e l'organismo preposto alla funzione contabile** di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Sono parte del **sistema nazionale di gestione e controllo** anche:

- l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di gestione**, istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale;
 - l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit**, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.
- ✓ **Il Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe)**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni) promuove e nel loro complesso coordina le politiche di coesione.
 - ✓ **Al Ministro per il sud e la coesione territoriale** è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno (art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019).

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Il sistema di gestione
e controllo
(Si.ge.co) 2021-2027

Il Regolamento (UE) n. 2021/1060 prevede:

- La disciplina del **Sistema di gestione e controllo standard** (articoli da 72 a 82);
- L'affidamento su **sistemi di gestione nazionali in caso di applicazione di modalità proporzionate migliorate** (articoli da 83 a 85).

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Il sistema di gestione
e controllo
Sistema di gestione e controllo standard
(articoli da 72 a 82);

Il Regolamento (UE) n. 2021/1060 articolo 71 (1) prevede:

- l'Autorità di gestione
- l'Autorità di audit.

Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma **un'autorità di gestione** e **un'autorità di audit**. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Autorità di Gestione

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Autorità di Gestione:

- e' collocata in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale dall'Autorità di audit;
- ha una **professionalità** adatta alla funzione e al ruolo da svolgere in base alla regolamentazione europea, nonché una **qualifica dirigenziale** adeguata rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento;
- può **utilizzare le risorse dell'assistenza tecnica** previste dal Programma o altre risorse europee o nazionali, per supportare la propria struttura e l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo;
- si avvale di **procedure e strumenti** idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate. Tali **procedure sono adeguatamente formalizzate** e rese note anche all'Autorità di audit, agli eventuali organismi intermedi del programma e ai beneficiari.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Autorità di Gestione:

L'Autorità di gestione svolge le funzioni di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Amministrazioni titolari dei programmi

si impegnano ad assicurare la **disponibilità di personale sufficiente e qualificato** per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità di gestione e degli organismi intermedi. L'Autorità di gestione può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività.

La mancata disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità di gestione e degli organismi intermedi

- Ricontrate dalle verifiche effettuate dall'Autorità di audit, ovvero dagli altri organismi di controllo previsti dalla normativa pertinente, con conseguente rischio di non corretto adempimento dei compiti previsti dalla normativa europea 2021-2027, portano alla
- definizione da parte del Ministero o l'Amministrazione capofila del Fondo, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE, di un apposito **piano di rafforzamento tecnico-amministrativo** rivolto a superare le criticità. Sull'effettiva attuazione di tale piano di rafforzamento amministrativo vigila l'Autorità di audit, riferendone anche nel rapporto annuale di controllo.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Le funzioni dell'Autorità di Gestione:

La primaria
responsabilità
dell'Autorità di gestione

L'Autorità di gestione
svolge le funzioni di cui
all'art. 72 del
regolamento (UE) n.
2021/1060.

corretta esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere **organizzativo** e **procedurale**, idonee ad assicurare il **corretto utilizzo delle risorse finanziarie** ed il puntuale rispetto della **normativa europea e nazionale applicabile**.

- a) **selezionare le operazioni** in conformità dell'articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d);
- b) **svolgere** i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74;
- c) **sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza** in conformità dell'articolo 75;
- d) **supervisionare gli organismi intermedi**;
- e) **registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione** necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Funzione:

Selezione delle operazioni secondo quanto previsto dagli articoli 73

L'autorità di gestione:

- stabilisce e applica **criteri e procedure** per la selezione delle operazioni;
- garantisce che le operazioni selezionate siano **conformi al programma**;
- garantisce che le operazioni selezionate presentino **il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi**;
- verifica che il **beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari** necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- verifica che, **ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento** all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Funzione:

Selezione delle operazioni secondo quanto previsto dagli articoli 73

L'autorità di gestione:

- garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di **delocalizzazione**;
 - garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per **infrazione** a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
 - quando seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa la Commissione entro 1 mese e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.
- garantisce che il beneficiario riceva **un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione**, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Funzione:

svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74

L'autorità di gestione:

- a) **esegue verifiche di gestione** per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione,
- b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun **beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;**
- c) pone in atto **misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;**
- d) **previene, individua e rettifica le irregolarità;**
- e) conferma **che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;**
- f) redige **la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII.**

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Funzione:

sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75

L'autorità di gestione:

- a) fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte **le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti**;
- b) provvede a dare seguito **alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza**.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Funzione:

supervisionare gli organismi intermedi

L'Autorità di gestione:

- può **individuare uno o più organismi intermedi, delegando** agli stessi proprie funzioni, che sono comunque svolte **sotto la responsabilità** della stessa Autorità di gestione (art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060). Gli **Accordi di delega** tra l'Autorità di gestione e ciascun organismo intermedio sono formalizzati per iscritto ed individuano le funzioni delegate e le modalità del loro svolgimento.
- deve **supervisionare gli organismi**, stabilendo le modalità di controllo ritenute più appropriate per verificare che l'organismo intermedio svolga correttamente le funzioni delegate tramite le procedure e gli strumenti concordati nell'accordo di delega.
- Relativamente alla, **struttura organizzativa, alle procedure e strumenti e al sistema informativo degli organismi intermedi** fa rinvio, per quanto applicabile, a quanto previsto per l'Autorità di gestione.
- **L'Autorità di audit deve essere informata della sottoscrizione di Accordi di delega** tra Autorità di gestione e organismo intermedio, in modo da poter pianificare gli audit di sistema su tali organismi nella strategia di audit.
- Inoltre, l'Autorità di audit, nel **corso dell'audit di sistema** presso l'Autorità di gestione, **valuterà l'adeguatezza delle modalità di supervisione stabilite e l'effettiva esecuzione di tale supervisione.**

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Funzione: registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

L'Autorità di gestione

- si avvale di un idoneo **strumento informativo per registrare, conservare e trasmettere** i dati relativi a ciascuna operazione necessari alla **sorveglianza, gestione, verifica, monitoraggio e controllo**;
- utilizza un **sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata** per tutte le transazioni relative a un intervento qualora l'Autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma;
- utilizza adeguate **procedure di archiviazione dei documenti** riguardanti le operazioni gestionali, anche su supporti elettronici, in modo da assicurare la tracciabilità dell'iter delle operazioni e la reperibilità dei relativi atti;
- utilizza lo **scambio di dati in formato elettronico nei rapporti con i beneficiari**, assicurando una informativa completa sulle opportunità offerte dai fondi e sulle relative procedure di gestione e controllo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69, punto 8, paragrafo 3; In deroga, l'autorità di gestione può accettare, in via eccezionale, su esplicita richiesta del beneficiario, **scambi di informazioni in formato cartaceo**, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare i dati in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e).
- assicura del sistema di gestione e controllo, oltre che con i beneficiari; **un sistema elettronico per lo scambio di dati anche tra le diverse autorità**

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Responsabilità dell'Autorità di gestione:

- individua un **responsabile della comunicazione** per ciascun programma;
- garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in **funzione un sito web** sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma;
- garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web 'unico di cui all'articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno;
- mette a **disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate** per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico;

Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Funzione contabile

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Funzione contabile:

- **non** contempla verifiche presso i beneficiari,
- **può essere svolta:**
 - all'Autorità di gestione**, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le Autorità del programma e all'interno di queste di cui all'art. 71.4,
 - oppure può essere attribuita, esercitando l'opzione di cui all'art. 72.2, ad **un altro organismo**, che, in tal caso, viene identificato quale Autorità contabile del programma.
- Tale scelta è rimessa alle amministrazioni titolari dei programmi, e può riguardare anche più di un programma, con esclusione dei programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF, e dal BMVI, nei quali la funzione contabile sarà in ogni caso esercitata dall'Autorità di gestione (art. 72.3).
- la struttura che esercita la funzione contabile deve essere adeguata allo svolgimento dei propri compiti in termini di dotazione di risorse umane e strumentali, e può beneficiare dell'assistenza tecnica prevista per il programma, sulla base di apposite procedure condivise con l'Autorità di gestione.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Funzione contabile:

- include le seguenti attività:
- (a) redigere e presentare le **domande di pagamento** alla Commissione europea in conformità agli articoli 91 e 92;
- (b) redigere i **conti** in conformità all'art. 98 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema informativo;
- (c) **convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta** utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

L'Autorità di audit

Sistema di gestione e controllo nei programmi

L'Autorità di audit:

- Ai sensi dell'art. 71 (2) è un'autorità pubblica.
- Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima.
- L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

L'Autorità di audit:

Per i programmi a
titolarità di regioni o
province autonome -
programmi regionali

viene istituita un'Autorità di audit per ciascuna regione/provincia autonoma in **una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione**, avuto riguardo alla collocazione dell'Autorità di audit nell'organigramma dell'Amministrazione di riferimento;

Per i programmi a
titolarità di
amministrazioni centrali -
programmi nazionali

l'autorità di audit viene **istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione**, tale che **l'Autorità di audit non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l'Autorità di gestione**, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e Agenzia per la coesione territoriale, che l'Autorità di audit non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e Agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l'Autorità di gestione.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

L'Autorità di Audit deve soddisfare i seguenti requisiti

- **indipendenza organizzativa e funzionale** e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorità di gestione ed all'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito al di fuori dell'Autorità di gestione;
- **adeguata dotazione di risorse umane e strumentali** rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa europea e nazionale applicabile;
- **utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con standard qualitativi e quantitativi** predefiniti, basati sui principi di audit internazionalmente riconosciuti.

Tali requisiti saranno valutati dall'Organismo nazionale di coordinamento (MEF- RGS – IGRUE) nell'ambito della valutazione in itinere.

L'indipendenza organizzativa fa riferimento alla collocazione nell'organigramma dell'Amministrazione.

L'indipendenza funzionale riguarda lo svolgimento delle proprie attività, secondo procedure operative predefinite, senza condizionamenti di sorta da parte di altri soggetti

Sistema di gestione e controllo nei programmi

L'Autorità di Audit

- Nel caso sia individuata dall'Amministrazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione stessa, essa è **collocata in una posizione tale da assicurare un diretto rapporto ai vertici di riferimento dell'Amministrazione** oltre che la netta separazione delle sue funzioni dalle altre Autorità del programma.
- deve avere **professionalità ed esperienza adeguate** rispetto alla funzione ed al ruolo da svolgere ed una qualifica funzionale che, in base al sistema di gestione e controllo adottato nel contesto dell'organizzazione dell'Amministrazione, garantisca l'indipendenza della stessa.
- La struttura dell'Autorità di audit deve avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l'efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi.
- può fare ricorso ad **esperti esterni** in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività'.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

L'Autorità di Audit

- predispone, e rende disponibile per le verifiche esterne, **un funzionigramma** che illustri con chiarezza l'assegnazione delle funzioni e la definizione dei ruoli e delle competenze tra il personale addetto, ivi compreso il ruolo degli auditor esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione dei compiti.
- si avvale di **strumenti e procedure** idonei per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 77 del regolamento(UE) n. 2021/1060, e rispondenti ai requisiti di adeguata pianificazione delle attività, utilizzo di adeguata strumentazione di supporto e tracciabilità delle relative attività.
- utilizza e rende **disponibili per tutti gli auditor le linee guida**, la manualistica e gli altri strumenti operativi necessari all'efficace operatività della funzione di audit, sviluppati anche tenendo conto del supporto metodologico fornito dall'Organismo nazionale di coordinamento.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

L'Autorità di Audit assicura:

- la predisposizione della **strategia di audit**, conformemente a quanto previsto dall'art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060;
- l'attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di audit, sia relativamente alle attività degli auditors interni che di quelli esterni di cui l'Autorità di audit si avvale (**quality review**);
- la formalizzazione, in apposito **Manuale**, delle modalità di espletamento delle attività di audit, da rendere note alle altre Autorità del programma;
- l'individuazione di specifiche **modalità di monitoraggio dei follow-up** sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorità di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalità proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85.
- **la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell'ambito dell'audit unico** di cui all'art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli audit e di minimizzare i costi degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli audit di sistema definitivi (art. 77.5);

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Funzioni dell'Autorità di Audit (Art. 77):

➤ è responsabile dello **svolgimento**:

- degli **audit dei sistemi**,
- degli **audit delle operazioni** e
- degli **audit dei conti**

➤ **redige e presenta** alla Commissione:

a) un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell'allegato XIX e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:

- i) la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti;
- ii) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
- iii) il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;

b) una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell'allegato XX del presente regolamento, che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a) e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Affidamento sui
sistemi di gestione
nazionali



Modalità proporzionate migliorate
(articoli da 83 a 85)

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Le **modalità proporzionate migliorate** (disciplinate dall'art. 83) sono:

- a. applicazione delle **sole procedure nazionali per le verifiche di gestione** (in deroga all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 74, paragrafo 2). L'autorità di gestione può basarsi su verifiche effettuate da organismi esterni purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di tali organismi.

- a. limitazione **dell'ambito dell'audit ad un campione statistico di 30 unità di campionamento per programma o gruppo di programmi** (in deroga all'articolo 77, paragrafo 1, con riguardo agli audit dei sistemi e all'articolo 79, paragrafi 1 e 3, con riguardo agli audit delle operazioni). Se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l'autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità dell'articolo 79, paragrafo 2.

- **limitazione degli audit della Commissione alla revisione dell'operato dell'Autorità di audit**, salva la presenza di informazioni da cui si evinca una carenza in tale operato.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

Le modalità proporzionate migliorate possono essere applicate, **in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione**, laddove ricorrano le seguenti **condizioni** previste dall'art. 84:

- la Commissione ha confermato**, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima della decisione dello Stato membro di applicare le modalità proporzionate migliorate, **che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente**;
- la Commissione ha confermato** nelle medesime relazioni che **il tasso totale di errore per ciascun anno è inferiore al 2 %**.

In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto **della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea**.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Uno Stato membro può decidere di applicare le modalità proporzionate migliorate

In qualsiasi momento
durante il periodo di
programmazione
2021/2027



- **notifica** alla Commissione l'applicazione di tali modalità.
- che si **applicano** dal periodo contabile successivo;
- conseguente **aggiornamento** della **descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit**

All'inizio del periodo
di programmazione



- purché le **condizioni di applicazione** siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo **2014-2020**
- e se le **modalità di gestione e controllo** stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente.
- le modalità si applicano dall'avvio del programma e sono **stabilite** nella **descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit** .

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Modulazione delle modalità proporzionate migliorate durante il periodo di programmazione (art. 85)

Se la Commissione o l'autorità di audit



concludono che le condizioni di cui all'articolo 84 non sono più soddisfatte



la Commissione

chiede all'autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità dell'articolo 69, paragrafo 3, e di accertarsi che siano adottate azioni correttive

Se la successiva relazione annuale di controllo



conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte



la Commissione

chiede all'autorità di audit di effettuare audit dei sistemi

La **Commissione**, dopo aver dato allo Stato membro la **possibilità di presentare osservazioni**, può informare lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 83 **non si applicano più dal periodo contabile successivo**.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Descrizione dei Sistema di gestione e controllo

Sistema di gestione e controllo nei programmi

Descrizione dei Sistema di gestione e controllo

Reg. (UE)
1060/2021, Art.
69, (1) e Allegato
XI

Gli Stati membri dispongono di **sistemi di gestione e controllo** dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell'allegato XI.

Reg. (UE)
1060/2021, Art.
69, (11) e Allegato
XVI

11. Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre **il 30 giugno 2023**, ciascuno Stato membro dispone di una **descrizione del sistema di gestione e controllo** in conformità del **modello riportato nell'allegato XVI**.

Sistema di gestione e controllo nei programmi

ALLEGATO XI del Reg. 1060/2021

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione – articolo 69, paragrafo 1

		Organismi/autorità interessati
1	Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio	Autorità di gestione
2	Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni	Autorità di gestione ¹
3	Informazioni appropriate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione al sostegno per le operazioni selezionate	Autorità di gestione
4	Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi	Autorità di gestione
5	Sistema efficace atto ad assicurare che siano detenuti tutti i documenti necessari alla pista di controllo	Autorità di gestione
6	Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti	Autorità di gestione
7	Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate	Autorità di gestione

Sistema di gestione e controllo nei programmi

ALLEGATO XI del Reg. 1060/2021

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione – articolo 69, paragrafo 1

8	Procedure appropriate per elaborare la dichiarazione di gestione	Autorità di gestione
9	Procedure appropriate per confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari	Autorità di gestione
10	Procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento e dei conti e conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicità dei conti	Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile
11	Adeguate separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra l'autorità di audit (e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sui quali l'autorità di audit fa affidamento ed esercita supervisione, se del caso) e le altre autorità del programma e il lavoro di audit eseguito secondo i principi di audit riconosciuti a livello internazionale	Autorità di audit
12	Audit adeguati dei sistemi	Autorità di audit
13	Audit adeguati delle operazioni	Autorità di audit
14	Audit adeguati dei conti	Autorità di audit
15	Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo	Autorità di audit

Definizione della pista di controllo (brevi cenni);

Pista di controllo



Riferimenti normativi

Articolo 69
Responsabilità
degli Stati membri




Paragrafo 6.

«Gli Stati membri dispongono di **sistemi e procedure** atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la **pista di controllo**, di cui **all'allegato XIII**, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82.»

Allegato XIII



Elementi per la pista di controllo



Articolo 82
Disponibilità dei
documenti



«1. [...] **l'autorità di gestione garantisce** che tutti i **documenti giustificativi** riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano **conservati al livello opportuno** per un periodo di **cinque anni** a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
2. Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.»





Riferimenti normativi

Articolo 69
e-Cohesion



Paragrafo 8.

«Gli Stati membri garantiscono che tutti gli **scambi di informazioni** tra i **beneficiari** e le **autorità del programma** siano effettuati mediante **sistemi elettronici** per lo scambio di dati in conformità dell'allegato XIV»



consente di creare e mantenere adeguate piste di controllo elettroniche, che soddisfano i requisiti pertinenti sulla disponibilità dei documenti:

- articolo 69, paragrafo 6;
- Articolo 82 e;
- allegato XIII.





Articolo 69
e-Cohesion



Paragrafo 2.

«Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.

Tali azioni comprendono la **raccolta di informazioni** sui **titolari effettivi** dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione conformemente **all'allegato XVII**. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l'accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni.»



Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Riferimenti normativi

Considerando 62 del Regolamento (UE)1060/2011



... la **frequenza**, la **portata** e la **copertura** delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una **valutazione del rischio** che tenga conto di **fattori** quali il numero, il tipo, le dimensioni e il contenuto delle operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.

Le verifiche di gestione dovrebbero essere **proporzionate ai rischi risultanti da tale valutazione** dei rischi e gli audit dovrebbero essere **proporzionati** al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.

Finalità



assicurare un adeguato **equilibrio** tra l'**attuazione efficace ed efficiente** dei fondi e i relativi **costi e oneri amministrativi**

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Riferimenti normativi

Articolo 74, paragrafo 1 del Regolamento (UE)1060/2021



Le verifiche di gestione sono eseguite:

- **Per accertarsi** che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e
- **Per verificare:**
 - per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) (**costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti**), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d) (**costi unitari; somme forfettarie; finanziamenti a tasso forfettario**), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Riferimenti normativi

Articolo 74, paragrafo 2 del Regolamento (UE)1060/2021



- Le verifiche di gestione sono **basate sul rischio e proporzionate ai rischi individuati** ex ante e per iscritto
- Le verifiche di gestione comprendono:
 - **verifiche amministrative** relative alle **domande di pagamento effettuate dai beneficiari**; e
 - **verifiche in loco delle operazioni**

Tempistica

- Le verifiche sono effettuate **prima della presentazione dei conti**;

Articolo 74, paragrafo 3 del Regolamento (UE)1060/2021

Se l'autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la **separazione delle funzioni**.

Verifiche di gestione (controlli di I livello)

Sono un momento di verifica essenziale e preliminare non solo alla rendicontazione e certificazione della spesa all'Unione europea ma anche alla stessa erogazione del contributo al beneficiario.

Devono precedere l'erogazione del contributo. Il calcolo esatto del contributo erogabile al beneficiario dipende dall'esito dei controlli di I livello, che determinano l'ammontare di spesa ammissibile rispetto alla quale si commisura il contributo erogabile.

Riducono il rischio che le spese siano affette da irregolarità o da errori evitando l'erogazione indebita di contributi e la certificazione di spese non ammissibili alla Commissione europea.

Procedure formali di controllo

- attraverso l'utilizzo di un Manuale standard per i controlli di I livello con allegate check-list

Sistema informatico di supporto

- per registrare le verifiche effettuate ed i relativi esiti, prevedendo, laddove possibile, un collegamento telematico con il sistema gestionale dei pagamenti che consenta di subordinare le singole erogazioni dei rimborsi al superamento dei relativi controlli istruttori di I livello.

Verifiche di gestione (controlli di I livello): Requisiti fondamentali

capacità ed adeguatezza delle strutture operative di controllo (in termini di numero e competenze degli auditor in dotazione alle unità responsabili delle verifiche di I livello) rispetto ai compiti demandati;

indipendenza dai centri di spesa e dalle strutture preposte alla fase di selezione dei progetti/concessione dei contributi/stipulazione dei contratti.

attivazione di efficaci procedure di coordinamento dei controlli di I livello (quality review), soprattutto nei casi di Programmi in cui le unità operative di verifica non sono centralizzate presso l'AdG.

Verifiche di gestione (controlli di I livello): Requisiti fondamentali

Eseguiti i controlli di I livello

L'AUTORITA' DI GESTIONE

Predisporre

DICHIARAZIONE DI SPESA

- Sulla base degli esiti dei controlli di I livello, compilate per ogni operazione dall'apposito Ufficio Controlli I livello.

Che Trasmette

l'Organismo preposto alla funzione contabile

- Erogazione del contributo al beneficiario

NOVITA' verifiche di gestione 2021-2027

DRAFT

«Risk based management verifications Article 74 (2) CPR 2021-20271
REFLECTION PAPER»

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

NOVITA'

NOVITA' verifiche di gestione 2021-2027

- **Frequenza, portata e copertura** delle **verifiche di gestione** sono basate sulla valutazione dei rischi
- Verifiche di gestione sono **proporzionate** ai rischi individuati;
- **Fattori di rischio:**
 - *numero delle operazioni attuate;*
 - *tipo delle operazioni attuate;*
 - *dimensioni delle operazioni attuate;*
 - *contenuto (complessità) delle operazioni attuate,*
 - *tipo di beneficiari;*
 - *livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit;*
 - Valore delle domande di pagamento e importi e tipi di spesa
- L' AdG è pienamente responsabile della **valutazione dei rischi ex-ante e per iscritto**, che deve considerare gli aspetti rilevanti dei PO e il contesto specifico in cui questi sono attuati;
 - **Metodologia:** per individuare le operazioni, le domande di pagamento e le voci di spesa da verificare;
 - **Copertura.** L'AG può stabilire una copertura minima per le spese o le operazioni da controllare o adottare punteggi/soglie di rischio per la verifica;
- Sono fortemente raccomandate la **comunicazione e la consultazione con l'AdA;**

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

NOVITA' verifiche di gestione 2021-2027

- Concentrare le verifiche di gestione sulle voci/aree a rischio delle **domande di pagamento e delle operazioni**
- Le verifiche di gestione si concentrano su una selezione basata sul rischio delle **domande di pagamento** dei beneficiari, delle voci di spesa (ad esempio fatture, contratti, retribuzioni) **nell'ambito di una domanda di pagamento e delle operazioni** ;
- **Non richiesta la Verifica del 100 % delle domande di rimborso;**



Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Fattori di rischio a livello delle operazioni

- Operazioni con un importo significativo
- Natura e complessità di un progetto (infrastrutture, studi, attrezzature, ecc.), tipi di spesa e quadro giuridico applicabile (ad esempio appalti pubblici, aiuti di Stato, opzioni semplificate in materia di costi, strumenti finanziari, ecc.)
- Operazioni con pochi risultati tangibili per i quali, per la loro natura, dopo il completamento dell'operazione possono essere fornite poche o insufficienti evidenze
- Operazioni approvate e avviate verso la fine del periodo di programmazione

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Fattori di rischio a livello dei beneficiari

- Tipo, status giuridico e assetto proprietario del beneficiario
- Potenziali conflitti di interesse in relazione al tipo di beneficiario e al tipo di operazione
- Numero di progetti attuati dallo stesso beneficiario
- Numero di partner del progetto
- Capacità del beneficiario di attuare l'operazione

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Verifiche amministrative

Verifiche amministrative riguardano le **domande di pagamento (domande di rimborso) presentate dai beneficiari**

Piano indicativo delle verifiche amministrative è elaborato sulla base:

- Dei risultati della valutazione dei rischi legati alla **selezione di operazioni**:
 - Fattori di rischio: numero, tipo, dimensioni e contenuto delle operazioni, beneficiari e rischi individuati da precedenti verifiche di gestione
- **esecuzione finanziaria delle operazioni** (compreso il **calendario** previsto per la presentazione delle domande di pagamento);

Verifiche amministrative:

- **devono concludersi** entro un lasso di **tempo ragionevole** dalla presentazione di una domanda di pagamento da parte del beneficiario;
- **devono essere effettuate prima** della **presentazione dei conti** in cui le spese sono certificate

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Verifiche amministrative - selezione delle domande di rimborso e delle relative voci di spesa

Sulla base della **valutazione dei fattori di rischio** dell'AdG/OI:

- **Escludere le domande di rimborso non rischiose ai fini della verifica amministrativa;**
- **Evitando, in tal modo, una verifica del 100 % di tutte le domande di rimborso.**

Fattori di Rischio da considerare per la selezione delle domande di rimborso:

✓ prendere o riprendere in considerazione i fattori di rischio considerati per la selezione delle operazioni richieste;

✓ In caso di prima domanda di rimborso, considerare le questioni quali: Opzioni semplificate in materia di costi, strumenti finanziari, appalti, aiuti di Stato;

✓ Altro (cfr. documento di riflessione)

L'AG/OI può decidere di non verificare al 100% le domande di rimborso selezionate.

Non tutti i titoli di spesa sottostanti alle domande di rimborso potrebbero essere verificati

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Verifiche amministrative - domande di rimborso e sub – selezione delle relative voci di spesa

Fattori di Rischio da considerare per la **selezione delle voci di spesa** nell'ambito delle domande di rimborso:

- **Tipo e natura delle spese:** ad esempio spese per il personale, fatture, contratti
- **Voci di spesa a rischio intrinseco più elevato,** voci inconsuete, valore elevato
- **Ricorso a campionamenti** (basati sul giudizio professionale, casuali)

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Verifiche in loco - Operazioni

I rischio sono connessi:

- alla realtà dell'operazione e alle spese,
- alla fornitura di un prodotto o servizio nel rispetto dei termini e delle condizioni dell'accordo,
- al progresso fisico e
- al rispetto delle norme dell'Unione in materia di pubblicità



Consentono di verificare, sulla base di informazioni precise del beneficiario, **l'esecuzione materiale e finanziaria di un'operazione;**



Dovrebbero essere eseguite preferibilmente per **operazioni ben avviate**, sia in termini di avanzamento fisico che avanzamento finanziario



L'AdG elabora un **Piano delle verifiche in loco**, che deve essere aggiornato per ciascun esercizio contabile

Verifiche di gestione (controlli di I livello): modalità di esecuzione;

Verifiche in loco - Operazioni

Fattori di rischio da prendere in considerazione per la selezione delle operazioni per le verifiche in loco:

- Operazioni con livello avanzato di attuazione o da completare a breve;
- Operazioni che presentano criticità, individuate nel corso del monitoraggio o dai controlli dell'AdG oppure dagli audit;

Controlli dell'Autorità di Audit e il principio dell'Audit Unico;

Accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo

Audit di Sistema

- avente ad oggetto l'**organizzazione**, le **procedure** e gli **strumenti** del sistema di Gestione e Controllo del programma;

Audit delle operazioni

- effettuato su un campione di operazioni, selezionate mediante un metodo di campionamento basato sull'analisi dei rischi.

Audit dei conti

- fornisce una ragionevole garanzia sulla **verità**, **completezza**, **accuratezza** e **veridicità** degli importi dichiarati nei **conti**.

Controlli dell'Autorità di Audit: Fasi delle attività



Controlli dell'Autorità di Audit: Fasi delle attività

Strategia di audit

Fasi delle attività: Strategia di audit

- Articolo 78
- Reg. 1060/2021



Previa **consultazione dell'autorità di gestione**, l'autorità di audit predispone la strategia di audit, in base a una valutazione dei rischi, **tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo** prescritta dall'articolo 69, paragrafo 11.

La strategia di audit:

- comprende **audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e autorità incaricate della funzione contabile**. Tali audit sono effettuati entro ventuno mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del programma che individua tale autorità.
- è redatta in conformità del modello riportato nell'allegato XXII
- è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione.
- può riguardare uno o più programmi.
- è presentata alla Commissione su richiesta.

Controlli dell'Autorità di Audit: Strategia di audit (contenuti in sintesi)



Strategia di audit: documento di pianificazione delle attività dell'Autorità di Audit, che indica, tra l'altro:

- **Individuazione dell'autorità di audit** responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento,
- **Spiegazione del metodo di valutazione dei rischi** applicato e la metodologia di audit utilizzata in tali attività,
- **Audit dei sistemi:** Individuazione degli organismi/strutture da sottoporre a audit e dei pertinenti requisiti fondamentali nell'ambito degli audit dei sistemi;
- **Audit delle operazioni:** da usare in conformità all'articolo 79 (e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode).

La strategia di audit è redatta in conformità del **modello riportato nell'allegato XXII.**

Controlli dell'Autorità di Audit: Strategia di audit (in sintesi)

Allegato nell'allegato XXII Reg. 106/2021 – I contenuti della Strategia di Audit

1.INTRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Individuazione dei PO• Individuazione dell'AdA responsabile e <i>status</i> dell'AdA• Riferimento alla dichiarazione di intenti, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale che definisce le funzioni e le responsabilità
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI	<ul style="list-style-type: none">• Spiegazione del metodo di valutazione del rischio applicato• Riferimento alle procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi
3. METODO	<p>Panoramica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Riferimento ai manuali o alle procedure di audit• Riferimento agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale• Indicazione delle procedure in atto per elaborare la Relazione di controllo e il Parere di audit <p>Audit sul funzionamento dei Si.Ge.Co. (Audit dei sistemi):</p> <ul style="list-style-type: none">• Indicazioni degli organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi <p>Audit dei conti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti <p>Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Riferimento alle procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica delle affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.
4. LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO	<ul style="list-style-type: none">• Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi specifici dell'audit• Indicazioni del calendario dei compiti di audit
5. RISORSE	<ul style="list-style-type: none">• Organigramma dell'Ada• Indicazione delle risorse pianificate

Controlli dell'Autorità di Audit: Strategia di audit – Pianificazione attività di Audit

4. ATTIVITÀ DI AUDIT PIANIFICATA

- a) Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra i risultati della valutazione dei rischi e l'attività di audit pianificata.
- b) Calendario indicativo degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche, in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi, nelle seguenti modalità:

Autorità/organismi o aree tematiche specifiche da sottoporre a audit	CCI	Titolo del programma	Organismo responsabile dell'audit	Risultato della valutazione dei rischi	20xx Obiettivo e ambito dell'audit	20xx Obiettivo e ambito dell'audit	20xx Obiettivo e ambito dell'audit

Controlli dell'Autorità di Audit: Fasi delle attività

Audit di sistema

Fasi delle attività: audit di sistema

Articolo 77

Reg. 1060/2021



L'autorità di audit è responsabile dello svolgimento **degli audit dei sistemi**, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione **una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo** e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

Audit di Sistema


Gli elementi di valutazione: 15 «**Requisiti fondamentali**» sono definiti dal Reg. (UE) 1060/2021, Art. **Allegato XI**



I **requisiti chiave** riguardano:

- 1** l'**autorità di gestione** e qualunque organismo intermedio a cui sono state delegate funzioni (**9 requisiti**);
- 2** **Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile (1 requisito)**;
- 3** l'**autorità di audit (5 requisiti)**.

A ciascun **requisito chiave** corrispondono diversi **criteri di valutazione**.



Audit di Sistema

L'audit di sistema:

- **per la programmazione 2014 – 2020** è condotto sulla base della metodologia prevista dalla nota EGESIF_14-0010-final 18/12/2014 **Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;**
- **Per la programmazione 2021 – 2027** sarà condotta sulla base della metodologia prevista dal **DRAFT METHODOLOGICAL NOTE FOR THE ASSESSMENT OF MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS IN THE MEMBER STATES - UPDATE 2021-2027**

ALLEGATO IV del Reg. (UE) n. 480/2014

14	Adeguate separazione delle funzioni e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit in conformità alla strategia di audit del programma disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti in materia	Autorità di audit
15	Audit adeguati dei sistemi	Autorità di audit
16	Audit adeguati delle operazioni	Autorità di audit
17	Audit adeguati dei conti	Autorità di audit
18	Procedure adeguate per la fornitura di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo	Autorità di audit

Requisito Chiave 15: Adeguati Audit di sistema
efficace funzionamento di cui all'articolo 30 del Reg. 1303/2013

Critério di Valutazione	Descrizione
CV 15.1	Gli audit di sistema sono svolti in conformità all'ultima versione aggiornata della Strategia di audit e si basano su una metodologia di audit descritta con chiarezza, che comprende un'appropriate analisi dei rischi e tiene conto dei principi di audit internazionalmente riconosciuti
CV 15.2	L'ambito dell'audit si concentra sui Requisiti Chiave dei sistemi di gestione e controllo degli organismi rilevanti (AdG, AdC e OI). L'attività di audit, tra l'altro, è volta a verificare che le autorità interessate garantiscano adeguatamente la conformità alle norme nazionali e dell'Unione in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione, nonché l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori di produzione e di risultato e ai progressi del programma nel raggiungimento dei suoi obiettivi
CV 15.3	Tutte le fasi degli audit di sistema sono adeguatamente documentate. Esistono checklist complete e adeguate che riguardano le verifiche svolte su tutti i Requisiti Chiave dei sistemi di gestione e controllo
CV 15.4	Esistono procedure efficaci per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive scaturenti dalle relazioni di audit
CV 15.5	Sono presenti elementi probatori sufficienti per poter verificare il grado di affidabilità ottenuto dagli audit di sistema

Programmazione **2021 – 2027** - Requisiti fondamentali dell'Autorità di Audit:

ALLEGATO XI del Reg. 1060/2021

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione – articolo 69, paragrafo 1

11	Adeguate separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra l'autorità di audit (e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sui quali l'autorità di audit fa affidamento ed esercita supervisione, se del caso) e le altre autorità del programma e il lavoro di audit eseguito secondo i principi di audit riconosciuti a livello internazionale	Autorità di audit
12	Audit adeguati dei sistemi	Autorità di audit
13	Audit adeguati delle operazioni	Autorità di audit
14	Audit adeguati dei conti	Autorità di audit
15	Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo	Autorità di audit

Requisito Chiave 12: Adeguati Audit di sistema

Articles 77 (1), (3) and (5), 78 (1), 81(3), 83(b), Annex XIII, XX and XXII CPR

Criterio di Valutazione	Descrizione
<p>CV 12.1 Articles 77(1), 78(1), 81(3), 83(b), Annex XXII CPR</p>	<p>Gli audit di sistema vengono eseguiti tempestivamente, in conformità con una strategia di audit e sulla base di una metodologia di audit consolidata che include un'analisi dei rischi e test di controllo, che è conforme agli standard di audit accettati a livello internazionale.</p> <p>Esiste una versione separata dei documenti di cui sopra per gli anni in cui il sistema proporzionato rafforzato viene applicato per uno o più programmi come stabilito all'articolo 83 dell'RDC, ove applicabile</p>

Requisito Chiave 12: Adeguati Audit di sistema

Articles 77 (1), (3) and (5), 78 (1), 81(3), 83(b), Annex XIII, XX and XXII CPR

Criterio di Valutazione	Descrizione
Cv 12.2 Article 78(1), Annex XXII CPR	<p>L'ambito dell'audit copre i requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo utilizzati dagli organismi pertinenti (AG, organismo che svolge funzioni contabili e OI nonché organismi che attuano strumenti finanziari), individuati nella strategia di audit dell'AA, conformemente al modello stabilito nell'allegato XXII dell' CPR.</p> <p>L'AdA può inoltre svolgere audit di sistema su aree tematiche specifiche, quali (elenco non esaustivo):</p> <ol style="list-style-type: none">qualità della selezione dei progetti da parte dell'autorità di gestione o dell'organismo intermedio;qualità e quantità delle verifiche amministrative e di gestione in loco, compresa la valutazione del rischio ex ante effettuata dall'AG/OI per tali verifiche, nonché aspetti specifici quali le norme sugli appalti pubblici, le norme sugli aiuti di Stato o i requisiti ambientali;costituzione e attuazione di strumenti finanziari;funzionamento e sicurezza dei sistemi elettronici e loro connessione al sistema elettronico di scambio di dati della Commissione;affidabilità dei dati sulle prestazioni relativi a obiettivi e tappe intermedie e all'avanzamento del programma nel raggiungimento dei suoi obiettivi;rettifiche finanziarie (e detrazioni dai conti);g. attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate e di misure per la prevenzione e l'individuazione dei conflitti di interesse.

Programmazione 2021 – 2027 - Requisiti fondamentali dell'Autorità di Audit: **DRAFT** Methodological note for the Assessment of Management and Control Systems in the Member States - 2021-2027

Requisito Chiave 12: Adeguati Audit di sistema

Articles 77 (1), (3) and (5), 78 (1), 81(3), 83(b), Annex XIII, XX and XXII CPR

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 12.3 Article 69(6), Annex XIII CPR	Gli audit dei sistemi sono adeguatamente documentati attraverso la documentazione di audit e i documenti di supporto. La documentazione di audit include in particolare checklist di controllo/documenti di lavoro appropriati che trattano tutti i requisiti chiave dei sistemi di gestione e controllo oggetto di audit. Il fascicolo e la documentazione di audit forniscono una base adeguata e sufficiente per la relazione di audit e le conclusioni dell'AdA e consentono al riesame interno della qualità e ai revisori esterni di trarre conclusioni sull'estensione e l'adeguatezza dei controlli.
Cv 12.4 Article 77(5), Annex XX CPR	Sono in atto procedure appropriate che assicurano che l'AdA trasmetta alla Commissione le relazioni di audit dei sistemi non appena la procedura in contraddittorio con il soggetto controllato è stata conclusa e la relazione finale di audit è stata emessa.
Cv 12.5 Article 77(3) CPR	L'AA dispone di procedure efficaci per il follow-up e il monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive risultanti dalle sue relazioni di audit e da quelle dell'UE.

Controlli dell'Autorità di Audit: Audit sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (audit dei sistemi)

ALLEGATO XI del Reg. 1060/2021

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione – articolo 69, paragrafo 1

		Organismi/autorità interessati
1	Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio	Autorità di gestione
2	Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni	Autorità di gestione ¹
3	Informazioni appropriate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione al sostegno per le operazioni selezionate	Autorità di gestione
4	Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi	Autorità di gestione
5	Sistema efficace atto ad assicurare che siano detenuti tutti i documenti necessari alla pista di controllo	Autorità di gestione
6	Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti	Autorità di gestione
7	Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate	Autorità di gestione

Controlli dell'Autorità di Audit: Audit sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (audit dei sistemi)

ALLEGATO XI del Reg. 1060/2021

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione – articolo 69, paragrafo 1

8	Procedure appropriate per elaborare la dichiarazione di gestione	Autorità di gestione
9	Procedure appropriate per confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari	Autorità di gestione
10	Procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento e dei conti e conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicità dei conti	Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile

Requisito Chiave 1: Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Articles 29 (5), 33 (4), 69 (1), (11), 71(1), (3), (4) and (5), 72(1), (2), (3), 74 (3), Annex XI and Annex XVI Regulation (EU) 2021/1060 (CPR); Article 61(1),(2) and 63(3) FR; Articles 45-47, 52, 54 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
<p>CV 1.1 Articles 69(1), 69(11), 71(1), Annexes XI and XVI/1 and 2 CPR, Articles 45 and 46 Interreg Regulation, Article 63(3) FR</p>	<p>Una chiara descrizione della struttura del sistema di gestione e controllo e la ripartizione delle funzioni (organigramma dell'autorità di gestione, diagramma di flusso che mostri il rapporto organizzativo tra le autorità/organismi coinvolti nel SGCR, numero indicativo di posti, qualifiche ed esperienza richieste, descrizioni posizione lavorativa) è messo in atto al più tardi al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo anno contabile e non oltre il 30 giugno 2023. Questa descrizione include l'identificazione di eventuali OI e un accordo/i scritto formale/i che stabilisca chiaramente eventuali compiti svolti direttamente dall'AdG e quelli delegati all'OI, nonché, ove applicabile, la specificazione per OI di ciascuna delle funzioni e dei compiti delegati dall'AdG e la forma della delega.</p>

Requisito Chiave 1: Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Articles 29 (5), 33 (4), 69 (1), (11), 71(1), (3), (4) and (5), 72(1), (2), (3), 74 (3), Annex XI and Annex XVI Regulation (EU) 2021/1060 (CPR); Article 61(1),(2) and 63(3) FR; Articles 45-47, 52, 54 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 1.2 Articles 71(1), 72(2), 72(3) , Annex XVI/3 CPR, Article 47 Interreg Regulation, Article 63(3) FR	Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'AG ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2, dell'RDC, l'organismo interessato è identificato come autorità di programma. Il suo status (ente nazionale, regionale o locale, pubblico o privato), una descrizione dei suoi compiti, funzioni, organizzazione e le procedure relative alle sue funzioni sono incluse nella descrizione del sistema di gestione e controllo. La descrizione indica anche le risorse da destinare alle attività contabili, una descrizione di come è organizzato il lavoro (flussi di lavoro, processi, divisioni interne), quali procedure si applicano e quando e come viene eseguita la revisione interna della qualità.

Requisito Chiave 1: Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Articles 29 (5), 33 (4), 69 (1), (11), 71(1), (3), (4) and (5), 72(1), (2), (3), 74 (3), Annex XI and Annex XVI Regulation (EU) 2021/1060 (CPR); Article 61(1),(2) and 63(3) FR; Articles 45-47, 52, 54 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 1.3 Annex XVI/2	Esistono personale e competenze sufficienti e qualificati ai diversi livelli e per le diverse funzioni all'interno dell'AG e degli OI, tenendo conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi interessati, compresi gli opportuni accordi di esternalizzazione e la loro portata, se del caso. Le risorse da destinare alle diverse funzioni dell'AdG e dell'OI sono indicate nella descrizione dei sistemi di gestione e controllo.

Requisito Chiave 1: Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Articles 29 (5), 33 (4), 69 (1), (11), 71(1), (3), (4) and (5), 72(1), (2), (3), 74 (3), Annex XI and Annex XVI Regulation (EU) 2021/1060 (CPR); Article 61(1),(2) and 63(3) FR; Articles 45-47, 52, 54 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
<p>CV 1.4 Articles 29(5), 33(4), 71(3-5), 74(3), Annex XVI/1.3.4, 2.1.7 CPR, Articles 46-47 and Article 54 EU</p>	<p>Rispetto del principio di separazione delle funzioni all'interno dell'organizzazione dell'AG, se del caso, nonché tra l'AG e le altre autorità di programma. Laddove un'AG (o l'OI) è responsabile di (i) selezione e approvazione delle operazioni, (ii) verifiche di gestione e (iii), in linea di principio è assicurata un'adeguata separazione dei compiti tra queste tre funzioni (la funzione contabile può essere svolta come parte degli altri doveri del personale dell'autorità di gestione). Se l'autorità di gestione è anche beneficiaria del programma, vengono prese disposizioni per garantire un'adeguata separazione delle funzioni tra le verifiche di gestione e le attività dell'AG in quanto beneficiaria. In tutti i casi, il principio dei quattro occhi dovrebbe essere rispettato per ogni compito svolto.</p>

Requisito Chiave 1: Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Articles 29 (5), 33 (4), 69 (1), (11), 71(1), (3), (4) and (5), 72(1), (2), (3), 74 (3), Annex XI and Annex XVI Regulation (EU) 2021/1060 (CPR); Article 61(1),(2) and 63(3) FR; Articles 45-47, 52, 54 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 1.5 Article 74(1), Annex XVI/2.1 CPR, Article 52 Interreg Regulation	Esistono procedure e manuali completi e appropriati, che vengono rivisti e aggiornati regolarmente, se necessario, che coprono tutte le attività chiave all'interno dell'AG e degli OI, comprese in particolare le verifiche di gestione basate sul rischio e le rettifiche degli importi indebitamente versati.

Requisito Chiave 1: Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Articles 29 (5), 33 (4), 69 (1), (11), 71(1), (3), (4) and (5), 72(1), (2), (3), 74 (3), Annex XI and Annex XVI Regulation (EU) 2021/1060 (CPR); Article 61(1),(2) and 63(3) FR; Articles 45-47, 52, 54 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 1.5 Article 71(3), Annex XVI/2.1.4 CPR	Sono in atto disposizioni adeguate per supervisionare efficacemente le funzioni e i compiti delegati all'OI sulla base di adeguati meccanismi di segnalazione (revisione della metodologia dell'OI, revisione periodica dei risultati comunicati dall'OI, inclusa in linea di principio la riesecuzione su base campionaria del lavoro svolto dall’OI).

Requisito Chiave 1: Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Articles 29 (5), 33 (4), 69 (1), (11), 71(1), (3), (4) and (5), 72(1), (2), (3), 74 (3), Annex XI and Annex XVI Regulation (EU) 2021/1060 (CPR); Article 61(1),(2) and 63(3) FR; Articles 45-47, 52, 54 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 1.6 Annex XVI/2.1.5 CPR	Tenendo conto del principio di proporzionalità, un quadro per garantire che sia condotto un adeguato esercizio di gestione del rischio, ove necessario, e in particolare prima dell'inizio dell'attuazione e in caso di modifiche sostanziali alle attività e cambiamenti delle strutture di gestione e controllo.

Requisito Chiave 2: Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Articles 9, 29 (3), (4), 33 (3), 49 (1), (2), (3), 59 (7), 63, 69 (7), (8), 72 (1) and 73(1), (2), 75 and Annex XVI CPR; Article 61 FR; Articles 22, 23, 28 and 36-44 and 56 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 2.1 Article 63 CPR Articles 37-44, 56 Interreg Regulation	Norme di ammissibilità chiare e inequivocabili per il programma esistono a livello nazionale/regionale e sono pubblicate

Programmazione 2021 – 2027 - Requisiti fondamentali dell'Autorità di Audit: **DRAFT** Methodological note for the Assessment of Management and Control Systems in the Member States - 2021-2027

Requisito Chiave 2: Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Articles 9, 29 (3), (4), 33 (3), 49 (1), (2), (3), 59 (7), 63, 69 (7), (8), 72 (1) and 73(1), (2), 75 and Annex XVI CPR; Article 61 FR; Articles 22, 23, 28 and 36-44 and 56 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
<p>CV 2.2 Articles 9, 59(7), 72(1), 73(1), 73(2), 75 CPR Article 61 FR Article 22 ETC Interreg Regulation</p>	<p>L'AdG predispone, per l'approvazione del Comitato di Sorveglianza, o nel caso di programmi Interreg il Comitato di Sorveglianza o il Comitato Direttivo predispone. adeguate procedure e criteri di selezione per:</p> <ol style="list-style-type: none">garantire che i criteri e le procedure per selezionare le operazioni siano chiari e inequivocabili e massimizzare il contributo dei finanziamenti dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma;garantire che le operazioni selezionate siano conformi al programma, compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie e condizioni abilitanti alla base del programma, nonché fornire un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;sono non discriminatori e trasparenti;garantire il rispetto dei principi orizzontali, vale a dire l'accessibilità per le persone con disabilità, garantire la parità di genere e tenere conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia di ambiente ai sensi dell'articolo 9 dell'RDC e articolo 11 e articolo 191, paragrafo 1, TFUE; sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare danni significativi".

Requisito Chiave 2: Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Articles 9, 29 (3), (4), 33 (3), 49 (1), (2), (3), 59 (7), 63, 69 (7), (8), 72 (1) and 73(1), (2), 75 and Annex XVI CPR; Article 61 FR; Articles 22, 23, 28 and 36-44 and 56 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 2.3 Article 49(1), 49(2) CPR, 36(2) Interreg Regulation	<p>Vengono pubblicati gli inviti a presentare proposte. Al fine di raggiungere tutti i potenziali beneficiari, l'AG ha istituito, entro 6 mesi dalla decisione di approvazione del programma, un sito Web in cui sono disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, riguardanti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento disponibili e i risultati del programma. L'AG pubblica su questo sito i dati relativi agli inviti a presentare proposte con una chiara descrizione della procedura di selezione utilizzata e dei diritti e doveri dei beneficiari e includendo almeno:</p> <ul style="list-style-type: none">a. area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;b. obiettivo politico o obiettivo specifico in questione;c. tipo di richiedenti ammissibili;d. importo totale del supporto per la chiamata;e. data di inizio e fine della chiamata.

Requisito Chiave 2: Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Articles 9, 29 (3), (4), 33 (3), 49 (1), (2), (3), 59 (7), 63, 69 (7), (8), 72 (1) and 73(1), (2), 75 and Annex XVI CPR; Article 61 FR; Articles 22, 23, 28 and 36-44 and 56 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 2.4 Article 69(8) Annex XVI/4 CPR	Tutte le domande ricevute sono registrate al ricevimento e registrate nel sistema di scambio elettronico di dati dell'AG. La prova di ricezione viene consegnata a ciascun richiedente e vengono conservate registrazioni elettroniche dello stato di approvazione di ciascuna domanda.

Requisito Chiave 2: Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Articles 9, 29 (3), (4), 33 (3), 49 (1), (2), (3), 59 (7), 63, 69 (7), (8), 72 (1) and 73(1), (2), 75 and Annex XVI CPR; Article 61 FR; Articles 22, 23, 28 and 36-44 and 56 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
<p>CV 2.5 Articles 33(3), 73(2) CPR Article 22(43), 23 Interreg Regulation</p>	<p>Tutte le candidature o i progetti vengono valutati in base ai criteri applicabili. La valutazione è applicata in modo coerente e non discriminatorio. I criteri e le regole di punteggio utilizzati sono conformi a quelli approvati dal comitato di sorveglianza e menzionati nel bando. Nel valutare le domande o i progetti, l'AdG garantisce che i valutatori possiedano la competenza e l'indipendenza richieste, compreso l'obbligo di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi. L'AG dovrebbe esaminare specificamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. L'operazione selezionata rientra nel perimetro del/i fondo/i interessato/i ed è riconducibile ad una categoria di intervento; b. Le operazioni selezionate sono conformi al programma, sono coerenti con le strategie alla base del programma e contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli obiettivi specifici del programma; c. Le operazioni che rientrano nell'ambito di una condizione abilitante, ove applicabile, sono coerenti con le strategie e i documenti programmatici relativi a tale condizione abilitante; d. Le operazioni selezionate presentano il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il raggiungimento degli obiettivi; e. Il beneficiario ha la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il finanziamento e per coprire i costi operativi e di manutenzione per operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;

Programmazione 2021 – 2027 - Requisiti fondamentali dell’Autorità di Audit: **DRAFT** Methodological note for the Assessment of Management and Control Systems in the Member States - 2021-2027

Requisito Chiave 2: Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Articles 9, 29 (3), (4), 33 (3), 49 (1), (2), (3), 59 (7), 63, 69 (7), (8), 72 (1) and 73(1), (2), 75 and Annex XVI CPR; Article 61 FR; Articles 22, 23, 28 and 36-44 and 56 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 2.5 Articles 33(3), 73(2) CPR Article 22(43), 23 Interreg Regulation	<p>f. Se l'operazione è iniziata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, la legge applicabile pertinente per l'operazione è stata rispettata e resta da svolgere un'attività chiara e distinta nell'ambito dell'operazione proposta;</p> <p>g. Le operazioni selezionate per il sostegno non includono le attività che facevano parte di un'operazione soggetta a ricollocazione ai sensi dell'articolo 66 dell'RDC o che costituirebbe un trasferimento di un'attività produttiva ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC, vale a dire il trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area programma.</p> <p>h. Le operazioni selezionate non sono direttamente interessate da un parere motivato della Commissione in relazione a un'infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese per l'esecuzione delle operazioni;</p> <p>i. Le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sono soggette a una valutazione di impatto ambientale o a una procedura di screening e la valutazione di soluzioni alternative è stata tenuta in debita considerazione, sulla base dei requisiti di tale direttiva;</p> <p>j. Gli investimenti in infrastrutture che hanno una durata prevista di almeno 5 anni vengono sottoposti a un'impermeabilizzazione climatica. Nel caso di programmi Interreg, il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo dovrebbe svolgere l'esame di cui sopra sulla base dei requisiti specifici di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento Interreg. Tutte le fasi della selezione fino alla decisione di selezione devono essere adeguatamente documentate.</p>

Requisito Chiave 2: Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Articles 9, 29 (3), (4), 33 (3), 49 (1), (2), (3), 59 (7), 63, 69 (7), (8), 72 (1) and 73(1), (2), 75 and Annex XVI CPR; Article 61 FR; Articles 22, 23, 28 and 36-44 and 56 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 2.6 Articles 29(3), 29(4), 33(3), 49(3), 69(7) CPR, Articles 22, 28 Interreg Regulation	Le decisioni in merito all'accettazione o al rifiuto di domande o progetti sono prese da una persona debitamente autorizzata nell'AG/OI, i risultati sono notificati per iscritto in un accordo o decisione (o documento analogo) al richiedente e i motivi dell'accettazione o del rifiuto sono chiaramente comunicati. La procedura di ricorso e le relative decisioni dovrebbero essere pubblicate. L'AG pubblica un elenco di operazioni in linea con i requisiti dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'RDC, che viene aggiornato almeno ogni 4 mesi.

Requisito Chiave 3: Informazioni appropriate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione al sostegno per le operazioni selezionate

Article 50 and 73(3) CPR, 22(6), 26, 36(5) Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 3.1 Articles 49(1), 73(3) CPR, Articles 22(6), 26 Interreg Regulation	Sono in atto sistemi e procedure adeguati per garantire che i beneficiari abbiano accesso alle informazioni necessarie e pertinenti e ricevano orientamenti appropriati (opuscoli, opuscoli, seminari, workshop, siti web, ecc.).
CV 3.2 Articles 50, 73(3) CPR, Articles 22(6), 26, 36(5) Interreg Regulation	I diritti e gli obblighi dei beneficiari sono loro effettivamente comunicati (ad esempio in una lettera di conferma dell'approvazione della sovvenzione), in particolare le norme di ammissibilità applicabili stabilite dall'UE e dallo Stato membro per il programma, le condizioni specifiche per il pagamento e il sostegno per ciascun operazione, le condizioni relative ai prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano di finanziamento e, se del caso, il metodo applicato per determinare i costi dell'operazione, il termine per l'esecuzione dell'operazione e i requisiti per l'utilizzo di un contabilità separata o codici contabili appropriati. Anche gli obblighi di informazione e pubblicità dovrebbero essere chiaramente spiegati e comunicati ai beneficiari.

Requisito Chiave 4: Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi

Articles 53(1), 69(6), 74(1)(a), (2) and (3), 81 (1) and (2), 82, 83, 94 (3), 95 (3) and Annex XIII CPR, Article 46 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 4.1 Article 74(1)(a), 74(2) CPR, Article 46 Interreg Regulation	Sistemi e procedure adeguati sono in atto e sono adeguatamente utilizzati per garantire che la frequenza, l'ambito e la copertura delle verifiche di gestione effettuate dall'AG o dai suoi OI siano proporzionati ai rischi individuati ex ante e per iscritto, tenendo conto fattori quali il numero, il tipo, l'entità e il contenuto delle operazioni attuate, i beneficiari, nonché i risultati di precedenti verifiche di gestione e audit da parte dell'AdA, della Commissione europea e della Corte dei conti europea.

Requisito Chiave 4: Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi

Articles 53(1), 69(6), 74(1)(a), (2) and (3), 81 (1) and (2), 82, 83, 94 (3), 95 (3) and Annex XIII CPR, Article 46 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 4.2 Articles 74(2), 81(1), 81(2) CPR, Article 46 Interreg Regulation	Le verifiche di gestione effettuate dall'AdG o dal/dai suo/i OI includono: Verifiche amministrative in relazione alle domande di pagamento presentate dai beneficiari, tenendo conto dei rischi individuati dall'AG nella sua valutazione dei rischi ai sensi del criterio di valutazione 4.1, che comprendono un esame della domanda stessa e della relativa documentazione di supporto; Verifiche in loco delle operazioni, tenendo conto dei rischi individuati dall'AG nella sua valutazione dei rischi in base al criterio di valutazione 4.1.

Requisito Chiave 4: Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi Articles 53(1), 69(6), 74(1)(a), (2) and (3), 81 (1) and (2), 82, 83, 94 (3), 95 (3) and Annex XIII CPR, Article 46 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
<p>CV 4.3 Articles 53 (1), 94(3), 95(3) CPR, Article 46 Interreg Regulation</p>	<p>Procedure scritte e check list di controllo complete sono utilizzate correttamente per le verifiche di gestione e le conclusioni sono adeguatamente documentate. Tali liste di controllo dovrebbero, come minimo, includere verifiche di:</p> <p>Per le spese soggette alle condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), dell’CPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la correttezza della domanda di rimborso; b. periodo ammissibile; c. rispetto dell'operazione/progetto approvato; c. rispetto del tasso di finanziamento approvato (ove applicabile); d. il rispetto delle pertinenti norme di ammissibilità e delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, strumenti finanziari, sviluppo sostenibile, pubblicità, requisiti di pari opportunità e non discriminazione; e. la realtà del progetto, compresi i progressi fisici del prodotto o del servizio e il rispetto dei termini e delle condizioni della convenzione di sovvenzione e degli indicatori di output e di risultato;

Requisito Chiave 4: Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi Articles 53(1), 69(6), 74(1)(a), (2) and (3), 81 (1) and (2), 82, 83, 94 (3), 95 (3) and Annex XIII CPR, Article 46 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
<p>CV 4.3 Articles 53 (1), 94(3), 95(3) CPR, Article 46 Interreg Regulation</p>	<p>g. la spesa dichiarata e l'esistenza e la conformità della pista di controllo per una serie di voci di spesa;</p> <p>h. il sistema di contabilità separata o un codice contabile appropriato per tutte le operazioni relative a un'operazione consentono di verificare (1) la corretta attribuzione delle spese relative solo in parte all'operazione cofinanziata e (2) alcune tipologie di spese che sono considerate solo ammissibili entro certi limiti o in proporzione ad altri costi;</p> <p>i. assenza di doppio finanziamento. Per le spese soggette alle condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a f), dell'RDC nonché per le spese soggette agli articoli 94, paragrafo 3 e 95, paragrafo 3, dell'RDC:</p> <p>j. le condizioni per il rimborso delle spese da rimborsare mediante opzioni di costo semplificate (ossia costi unitari, importi forfettari o finanziamenti a tasso fisso) o mediante finanziamenti non collegati ai costi.</p>

Requisito Chiave 4: Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi

Articles 53(1), 69(6), 74(1)(a), (2) and (3), 81 (1) and (2), 82, 83, 94 (3), 95 (3) and Annex XIII CPR, Article 46 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 4.4 Article 83 CPR	Solo per i programmi che applicano disposizioni proporzionate rafforzate: a) Se l'autorità di gestione applica le procedure nazionali per effettuare le verifiche di gestione, tali procedure sono rispettate. b) Se l'autorità di gestione si basa su verifiche effettuate da organismi esterni, ha prove sufficienti della competenza di tali organismi.

Programmazione 2021 – 2027 - Requisiti fondamentali dell'Autorità di Audit: **DRAFT** Methodological note for the Assessment of Management and Control Systems in the Member States - 2021-2027

Requisito Chiave 4: Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi

Articles 53(1), 69(6), 74(1)(a), (2) and (3), 81 (1) and (2), 82, 83, 94 (3), 95 (3) and Annex XIII CPR, Article 46 Interreg Regulation

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 4.5 Articles 69(6), 82, Annex XIII CPR, Article 46 Interreg Regulation	Si conservano prove di: a. le verifiche amministrative e le verifiche in loco, compresi il lavoro svolto, i risultati ottenuti e le conclusioni tratte; b. il follow-up delle conclusioni delle verifiche e delle irregolarità rilevate e dei sospetti di frode.
CV 4.6 Article 74(1)(b) CPR, Article 46(6) Interreg Regulation	I pagamenti ai beneficiari vengono effettuati integralmente e non oltre 80 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario.
CV 4.7 Article 74(2) CPR	Le verifiche di gestione sono completate prima della presentazione dei conti alla Commissione a norma dell'articolo 98 dell'RDC.

Requisito Chiave 5: Sistema efficace atto ad assicurare che siano detenuti tutti i documenti necessari alla pista di controllo

Articles 69(6) and (8), 72(1) (e), 82, 95 (1) (i), Annexes XIII, XIV and XVII CPR

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 5.1 Articles 69(6), 82, 95(1)(i), Annexes XIII and XVII CPR	Sono in atto sistemi e procedure adeguati per garantire che tutti i documenti richiesti per la pista di controllo di cui all'allegato XIII dell'RDC siano conservati al livello appropriato e in conformità con i requisiti dell'articolo 82 dell'RDC sulla disponibilità dei documenti. Sono disponibili tutti i dati richiesti nell'allegato XVII dell'RDC e tutti i documenti e le registrazioni richiesti nell'allegato XIII dell’CPR.
CV 5.2 Articles 69(8), 72(1)(e), Annexes XIV and XVII CPR	Tutti i documenti richiesti per un'adeguata pista di controllo devono essere in formato elettronico e tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma devono essere effettuati mediante un sistema elettronico di scambio di dati.

Requisito Chiave 6: Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 6.1 Articles 69(2), 72(1)(e), Annex XVII CPR	È in atto un sistema informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati su ciascuna operazione necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit, conformemente all'allegato XVII, compresi i dati sui beneficiari effettivi dei beneficiari e dei contraenti.
CV 6.2 Article 69(4) CPR, Article 32 Interreg Regulation	Sono in atto procedure appropriate per garantire la qualità, l'accuratezza e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e dei dati sugli indicatori. Tali procedure consentono l'aggregazione dei dati laddove ciò sia necessario ai fini della valutazione, degli audit, nonché delle domande e dei conti di pagamento, dell'attuazione annuale e delle relazioni finali, comprese le relazioni sui dati finanziari, presentate alla Commissione.

Requisito Chiave 6: Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 6.3 Articles 42, 69(8), 72(1)(e), 82, Annexes VII, XIV CPR, Article 32 Interreg Regulation, Article 148 FR	Sono in atto procedure adeguate per garantire: a) la sicurezza e la manutenzione del sistema informatico, l'integrità dei dati tenendo conto degli standard accettati a livello internazionale come ad esempio ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013, la riservatezza dei dati, l'autenticazione del mittente e l'archiviazione di documenti e dati in particolare ai sensi degli articoli 42, 69(8), 72(1)(e) e 82 CPR. b) la tutela delle persone fisiche con riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali.

Requisito Chiave 7: Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate)

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 7.1 Articles 69(2), 69(12), 74(1)(c), 74(1)(d), Annex XII CPR	Prima dell'inizio dell'attuazione del programma, le AdG effettuano una valutazione dei rischi dell'impatto e della probabilità di rischi di frode e rischi connessi al conflitto di interessi relativi ai processi chiave nell'attuazione dei programmi. Le misure antifrode e le misure per prevenire i conflitti di interesse sono strutturate attorno a tre elementi chiave: prevenzione, individuazione e correzione. La valutazione del rischio dovrebbe idealmente essere effettuata su base annuale o ogni due anni, a seconda dei livelli di rischio. I risultati della valutazione del rischio di frode dovrebbero essere approvati dall'alta dirigenza dell'AG.
CV 7.2 Articles 69(2), 69(12), 74(1)(c), 74(1)(d), Annex XII CPR	Sono in atto misure preventive adeguate e proporzionate adattate alle situazioni specifiche per mitigare il rischio residuo di frode e conflitto di interessi a un livello accettabile (come dichiarazione di intenti, codice di condotta, tono dai vertici della comunicazione, ripartizione delle responsabilità, formazione e azioni di sensibilizzazione, opportuna raccolta di dati sui titolari effettivi e analisi dei dati, informazioni aggiornate sui "segnali di allarme" e sugli indicatori di frode).

Requisito Chiave 7: Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate)

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 7.3 Article 74(1)(c), 74(1)(d) CPR	Sono in atto e funzionano in modo efficace misure adeguate per identificare i «cartellini rossi», compresa l'analisi delle informazioni digitali, ad esempio mediante l'uso di uno strumento di data mining o di valutazione del rischio.
CV 7.4 Article 69(12), Annex XII CPR Article 61 FR	Sono in atto misure adeguate per la segnalazione e il monitoraggio di irregolarità, casi di frode (sospetta), conflitti di interesse e carenze nei controlli. Tali meccanismi di segnalazione garantiscono un coordinamento sufficiente tra le autorità di gestione e/o di audit (AA), le autorità investigative competenti nello Stato membro, la Commissione e l'OLAF, compresa la segnalazione elettronica tramite il sistema di gestione delle irregolarità (IMS) da parte dell'organismo appropriato nello Stato membro, come stabilito nell'allegato XII dell'RDC, ove applicabile.

Requisito Chiave 7: Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate)

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 7.5 Article 74(1)(c), 74(1)(d) CPR	Sono in atto procedure adeguate per seguire qualsiasi (sospetto) caso di frode o conflitto di interessi e per i relativi recuperi di fondi UE indebitamente spesi.
CV 7.6 Article 74(1)(c), 74(1)(d) CPR	Sono in atto procedure per esaminare processi, procedure o controlli connessi alla potenziale o effettiva frode o conflitto di interessi e alimentare la successiva revisione della valutazione del rischio.

Requisito Chiave 8: Procedure appropriate per elaborare la dichiarazione di gestione

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 8.1 Articles 74(1)(f), 98(1)(b), Annex XVIII CPR	La dichiarazione di gestione è redatta conformemente al modello di cui all'allegato XVIII dell'RDC.
CV 8.2 Articles 69(6), 95(1)(i) CPR	Il lavoro svolto per la predisposizione della dichiarazione di gestione è opportunamente documentato.
CV 8.3 Articles 69(6), 95(1)(i) CPR	La dichiarazione di gestione, nonché tutta la documentazione e le informazioni di supporto pertinenti, sono messe a disposizione dell'AA a tempo debito ai fini della sua valutazione. A tal fine sono fissate opportune scadenze interne. Procedure adeguate che garantiscono la presentazione tempestiva della dichiarazione di gestione alla Commissione nell'ambito del "pacchetto di affidabilità", entro il 15 febbraio dell'esercizio contabile successivo.

Requisito Chiave 9: Procedure appropriate per confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 9.1 Articles 63, 64, 67, 68, 69(2), 69(3), 74(1)(d), 74(1)(e) CPR	Sono in atto procedure appropriate per garantire che le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione e che sono incluse nei conti siano conformi alla legislazione applicabile e siano state sostenute in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento, conformemente ai criteri applicabili a il programma. Tali procedure dovrebbero garantire la coerenza tra i risultati delle verifiche di gestione effettuate in linea con la valutazione basata sul rischio, i risultati degli audit delle operazioni da parte dell'AdA e la conferma della legittimità e regolarità delle spese nei conti.

Requisito Chiave 10: Procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento e dei conti e conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicità dei conti
Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile

Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 10.1 Articles 69(10), 76(1), 91, 92, Annexes VIII, XXIII CPR	Le domande di pagamento sono redatte conformemente al modello di cui all'allegato XXIII dell'RDC e comprendono l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione di operazioni che soddisfano o contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, l'importo dell'assistenza tecnica ove applicabile, e l'importo totale del contributo pubblico erogato o da erogare, in linea con gli articoli 91 e 92 dell'CPR.
CV 10.2 Article 98(1)(a), Annex XXIV CPR	Sono in atto procedure adeguate per garantire la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti in conformità all'articolo 98 dell'RDC e al modello di cui all'allegato XXIV dell'CPR. Vengono conservate registrazioni elettroniche di tutti gli elementi della contabilità, comprese le domande di pagamento.

*Programmazione 2021 – 2027 - Requisiti fondamentali dell'Autorità di Audit: **DRAFT** Methodological note for the Assessment of Management and Control Systems in the Member States - 2021-2027*

Requisito Chiave 10: Procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento e dei conti e conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicità dei conti
Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile


Criterio di Valutazione	Descrizione
CV 10.3 Articles 98,103 CPR, Article 52 Interreg Regulation	<p>Sono in atto procedure appropriate che assicurano che le spese contabilizzate corrispondano ai pagamenti intermedi dichiarati nel periodo contabile previa deduzione di tutti gli importi irregolari rilevati mediante verifiche di gestione e audit, conformemente all'articolo 103 dell'RDC e</p> <ul style="list-style-type: none">a. spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 98, paragrafo 6, lettera a), comprese le spese ritirate durante un dato periodo contabile come stabilito all'articolo 98, paragrafo 3, lettera b), dell'RDC e temporaneamente ritirate e oggetto di valutazione della loro legittimità e regolarità al momento della redazione dei conti conformemente all'articolo 98, paragrafo 6, lettera b),b. altri importi necessari per ridurre il tasso di errore residuo della spesa al 2% conformemente all'articolo 98, paragrafo 6, lettera c), ec. correzioni di errori materiali, se del caso.
CV 10.4 Article 98(1)(a) CPR	<p>I conti sono messi a disposizione dell'AA a tempo debito ai fini del loro audit. A tal fine e per garantire la presentazione tempestiva dei conti alla Commissione nell'ambito del "pacchetto di garanzia" in linea con l'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC, sono adottate procedure e scadenze interne adeguate, entro il 15 febbraio del successivo anno.</p>

Controlli dell'Autorità di Audit: Fasi delle attività

FASI - Audit di Sistema

Fase 1

Conclusione per ciascun **criterio di valutazione**




Fase 2

Conclusione per **requisito chiave** sulla base dei criteri di valutazione



Fase 3

Conclusione per **autorità**: Autorità di gestione, Organismo che svolge la funzione contabile



Fase 4

Conclusione generale



**Giudizio
professionale
dell'auditor**

insieme a un controllo di qualità efficace sono essenziali per garantire coerenza ai risultati dell'audit, in tutte le tappe del processo di valutazione.

Controlli dell'Autorità di Audit:

ALLEGATO XI del Reg. 1060/2021

Tabella 2 – Classificazione dei sistemi di gestione e controllo in relazione al loro funzionamento efficace

Categoria 1

- Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.

Categoria 2

- Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti

Categoria 3

- Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali

Categoria 4

- Sostanzialmente non funziona

Articolo 77

Reg. 1060/2021



5. L'autorità di audit trasmette alla Commissione le **relazioni sugli audit di sistema** appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.

6. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e, salvo diverso accordo, almeno una volta all'anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Controlli dell'Autorità di Audit: Audit delle operazioni

Audit delle operazioni

Audit delle operazioni

Articolo 79

Reg. 1060/2021



1. Gli audit delle operazioni riguardano le **spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione**. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.

2. Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.[...]

Gli audit delle operazioni **comprendono le verifiche in loco dell'attuazione materiale dell'operazione** solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede. [...] Gli audit sono effettuati sulla base delle norme in vigore al momento in cui sono state eseguite le attività nell'ambito dell'operazione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 114 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

Obiettivi dell'Audit delle operazioni



Corretta selezione delle operazioni

Correttezza della spesa certificata alla CE

Corretta rendicontazione nel caso di OSC

Corretto pagamento del Beneficiario

Obiettivi dell'Audit delle operazioni

L'audit delle operazioni si articola in **due fasi**:

- ❑ una fase nella quale si analizzano i documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo, relativi alle operazioni campionate **(fase documentale o desk)**;
 - ✓ *Accertare la correttezza della selezione dell'operazione e del Beneficiario, nonché delle domande di rimborso presentate*
 - ✓ *Verifica della documentazione amministrativo-contabile relativa alla fase di selezione dell'operazione*
 - ✓ *Documenti e informazioni disponibili tramite sistemi di scambio elettronico dei dati (art. 69 del Reg. (UE) n. 1060/2021)*
 - ❑ una **fase in loco**, ove necessario, per verificare la realizzazione materiale dell'operazione.
 - ✓ *Accertare l'effettiva realizzazione fisica dell'operazione*
 - ✓ *Verifica degli aspetti amministrativi, realizzativi, tecnici, fisici dell'operazione*
 - ✓ *Documenti e informazioni disponibili presso il Beneficiario*
- Gli audit delle operazioni possono anche non prevedere i controlli in loco (art. 79 del Reg. (UE) n. 1060/2021)*

Obiettivi dell'Audit delle operazioni

Strumenti e report per l'audit delle operazioni :

Checklist audit delle operazioni




Ogni checklist si articola in sezioni. Al termine di ciascuna sezione è prevista la registrazione di ulteriori osservazioni da parte del controllore e delle eventuali irregolarità riscontrate (segnalandone anche il possibile impatto finanziario)

Verbale di sopralluogo dell'operazione



è la prova giuridica dell'esecuzione del controllo.

Rapporto sull'audit delle operazioni



contiene la descrizione completa dell'attività svolta e le conclusioni dell'audit. Nella sua versione provvisoria rappresenta la base per il contraddittorio. La versione definitiva è la base informativa per la stesura della RAC.

Audit dei conti


Audit dei conti

Articolo 77

Reg. 1060/2021



L'autorità di audit è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e **degli audit dei conti** al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e **regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.**



L'Autorità di Audit, per ogni anno contabile, verifica i **conti certificati** forniti dall'Organismo che svolge la funzione contabile a garanzia della completezza, accuratezza e veridicità degli importi in essi dichiarati



- identificare eventuali elementi inesatti o incompleti nei conti prima della presentazione del Parere di audit e della RAC
- Controllare e conciliare i conti dell'AdC prima della loro certificazione alla Commissione:
 - l'importo totale della spesa ammissibile dichiarata si riconcili con la spesa (e il corrispondente contributo pubblico) inclusa nelle domande di pagamento presentate alla CE;
 - tutti gli importi irregolari siano stati esclusi dai conti;
 - le correzioni finanziarie necessarie siano state tenute in debita considerazione nei conti per l'anno contabile in questione;

**Analisi degli esiti degli audit e
attività di reporting**

Analisi degli esiti degli audit e attività di reporting



Parere di audit annuale e una relazione annuale di controllo

Articolo 77

Reg. 1060/2021



L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

a) un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell'allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:

- i) la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti;
- ii) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
- iii) il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;

b) una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell'allegato XX del presente regolamento, che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione

Modalità di audit unico

Modalità di audit unico

Articolo 80

Reg. 1060/2021



Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto

- i principi **dell'audit unico** e
- di **proporzionalità** in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.



evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione



- minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e
- gli oneri amministrativi per i beneficiari.

Modalità di audit unico

Articolo 80

Reg. 1060/2021



La Commissione e le autorità di audit:

- utilizzano in primo luogo tutte **le informazioni e i dati delle registrazioni** di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), compresi i **risultati delle verifiche di gestione**,
- e richiedono e ottengono **ulteriori documenti e dati** di audit **dai beneficiari** interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

Modalità di audit unico

Articolo 80

Reg. 1060/2021



Gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell'operato dell'autorità di audit:

- Per i programmi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile e
- lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea

Modalità di audit unico

Articolo 80

Reg. 1060/2021



Prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata la Commissione o l'autorità di audit non effettuano più di un audit relativamente alle operazioni per le quali **le spese totali ammissibili** non superano:

400 000 EUR per il FESR o il Fondo di coesione,

350 000 EUR per il JTF,

300 000 EUR per il FSE+ o

200 000 EUR per il FEAMPA, l'AMIF, l'ISF o il BMVI.

Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata.

Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti, purché i risultati dell'audit svolto dalla Corte dei conti per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

Modalità di audit unico

Articolo 80

Reg. 1060/2021



4. In deroga al paragrafo 3, **qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit** se l'autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.

5. I **paragrafi 2 e 3** non si applicano:

- a) se esiste un rischio specifico di irregolarità o un sospetto di frode;
- b) se è necessario ripetere il lavoro dell'autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace;
- c) se vi sono indizi di carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.



Grazie per l'attenzione!



tutor.sportelloPA@exaconsulting.it